
Fax	049/5387999
Ufficio Anagrafe	049/5387016
Ufficio Tecnico	049/5387346
Uffici Amministrativi	049/5387001
C.F.	80012420289
P. I.V.A	01472800281



**Comune di
Anguillara Veneta**

Provincia di Padova
35022 – Piazza A. De Gasperi, 7

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE MEDIE
STRUTTURA DI VENDITA**

Approvato con delibera Consiglio Comunale N. 6 del 04.02.2000

Premessa

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 31.03.1998, n. 114 il settore commerciale è stato radicalmente riformato. In particolare gli esercizi commerciali sono stati così classificati:

- a) Esercizi di vicinato – quelli aventi una superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione fino a 10.000. abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.
- b) Medie strutture di vendita – gli esercizi aventi superficie compresa tra 151 mq. e 1.500 mq. nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e tra 151 e 2.500 mq. nei comuni con popolazione superiore a 10.000 mq.
- c) Grandi strutture di vendita – gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto precedente.
- d) Centro commerciale – una media e una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente.

Che con L.R. 09.08.1999, n. 37 la Regione Veneto ha emanato le norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel territorio regionale e in particolare l'art. 11 pone a carico dei Comuni l'adozione di provvedimenti relativi all'individuazione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni commerciali con riferimento alle medie strutture di vendita;

In linea con i principi dettati dal D.Lgs. 114/1998 e per il periodo di validità del presente regolamento, si stabilisce di non suddividere in zone commerciali il territorio comunale e di non fissare limiti dimensionali per le medie strutture di vendita. Eventuali limiti possono essere solo di natura urbanistica secondo le vigenti norme.

ART. 1 OGGETTO

Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 8, comma 4 del D.Lgs. 31.03.1998, n. 114.

Il regolamento ha per oggetto il procedimento inteso al rilascio delle autorizzazioni per l'apertura delle medie strutture di vendita ai sensi della legge 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

Individua altresì i criteri per il rilascio delle autorizzazioni commerciali sulla base dei principi contenuti nell'art. 11 della L.R. 09.08.1999, n. 37 in particolare per quanto concerne:

- trasferimento di sede;
- concentrazione e accorpamento di esercizi preesistenti (già autorizzati ai sensi della legge 11.06.1971, n. 426);
- variazioni merceologiche;
- ampliamenti;
- nuove aperture.

ART. 2 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

Il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all'art. 4, comma 1, lett. c) del decreto legislativo n. 114/1998, di una media struttura di vendita, è subordinato alla presentazione al protocollo del Comune di una istanza utilizzando la modulistica predisposta dalla Regione Veneto, nella quale l'interessato dichiara:

- a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 114/98;
- b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;
- c) le eventuali comunicazioni di cui all'art. 10, commi 2 e 3 del decreto suddetto;
- d) la indicazione dei requisiti posseduti in relazione ai criteri di programmazione individuati dall'Amministrazione Comunale e di cui al successivo art. 3.

ART. 3 CRITERI DI PROGRAMMAZIONE

Il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 1) , tenuto conto degli obiettivi regionali in ordine alla programmazione della rete distributiva fissati come principi dall'art. 11, comma 1 della L.R. 09.08.1999, n. 37 avviene sulla base dei seguenti criteri:

- a) modernizzazione del sistema distributivo, avuto riguardo alla struttura, agli impianti, al personale impiegato, alle caratteristiche tecniche della distribuzione con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche insediabili;
- b) garanzia di concorrenzialità del sistema distributivo, con riferimento alla tipologia del settore merceologico, alla specializzazione in ordine ai prodotti distribuiti e/o alla loro caratteristica in relazione al mercato globale del territorio;
- c) salvaguardia dell'ambiente e della viabilità nei centri urbani: creazione di aree esterne o sotterranee per la sosta dei veicoli, individuazione di spazi o aree verdi contestualmente collegate con l'ambiente esterno alla struttura ed in ordine alla integrazione con il centro o l'arredo urbano;
- d) mantenimento di una presenza diffusa e qualificata del servizio in prossimità, con riguardo agli esercizi insediabili o a quelli esistenti nelle immediate vicinanze, quindi all'evidenza della specialità merceologica;
- e) equilibrio delle diverse forme distributive;
- f) tutela delle piccole e medie imprese commerciali;
- g) identificazione di strumenti di politica nel territorio quali la sicurezza, il flusso veicolare, i trasporti pubblici: valorizzazione delle aree esterne al centro urbano, integrazione con i servizi

per la vivibilità urbana, spazi o aree di aggregazione o di incontro disponibili per attività pubbliche di intrattenimento o svago messe a disposizione dell'Ente Locale.

L'autorizzazione al trasferimento di Medie strutture di vendita è sempre rilasciate in capo a soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni nominative per causa di forza maggiore o nell'ipotesi in cui l'interessato dimostri che il mancato trasferimento possa arrecare un grave pregiudizio economico tale da comportare, in difetto, la chiusura dell'attività o la riduzione del personale dipendente, in via prioritaria rispetto al rilascio di nuove autorizzazioni, tenuto comunque conto che il rilascio dell'autorizzazione è comunque subordinata al parere del responsabile del settore tecnico in ordine alla verifica dei limiti posti dagli artt. 13 e 14 L.R. 37/1999.

Le istanze dirette ad ottenere l'autorizzazione all'apertura, al trasferimento, all'ampliamento o alla riduzione della superficie di vendita, al subingresso devono essere prodotte utilizzando gli appositi moduli con deliberazione della Giunta Regionale.

ART. 4 STRUMENTI URBANISTICI

Il Comune adeguerà il P.R.G., in sede della sua revisione, e gli strumenti urbanistici, quali i Piani attuativi, il Piano di Circolazione del Traffico Urbano ai criteri generali contenuti nella L.R. n. 37/1999, attuandone le prescrizioni anche acquisendo la base informativa e l'elaborazione statistica regionale predisposte alla formazione della legge suddetta.

Fino al suddetto adeguamento si applicano le disposizioni della legge regionale, quanto agli standard previsti per il rilascio di nuove autorizzazioni, tenuto conto che valgono quanto all'ubicazione e alle caratteristiche tecniche attuative le norme dei vigenti strumenti urbanistici.

Una localizzazione di medie strutture di vendita può avvenire su tutto il territorio comunale, in locali ritenuti idonei dal punto di vista urbanistico secondo i parametri e le caratteristiche previsti dalla legge regionale.

ART. 5 ISTRUTTORIA

L'Ufficio comunale competente all'istruttoria della domanda provvede a comunicare al soggetto richiedente il nominativo del responsabile del procedimento, il recapito telefonico del medesimo e gli orari di ricevimento del pubblico.

Procede, quindi alla verifica dei contenuti della domanda e all'accertamento, mediante acquisizione d'ufficio delle informazioni ritenute necessarie ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.

Il procedimento deve concludersi entro il termine di novanta giorni dalla data di acquisizione della domanda al protocollo del Comune.

Trascorso il suddetto termine le domande si intendono accolte e l'Ufficio è tenuto al rilascio dell'atto autorizzatorio qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego.

Il termine può essere interrotto per una sola volta nel caso in cui la domanda debba essere integrata nella documentazione o nelle dichiarazioni ovvero siano intervenute difficoltà negli accertamenti d'ufficio a causa di ritardi nelle risposte da parte di altri enti pubblici non imputabili al Comune.

ART. 6 RILASCIO AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie fino ai limiti previsti dalla legge regionale n. 37/99 – art. 7 – comma 2°, viene rilasciata a firma del dirigente/funziario responsabile della struttura comunale competente e deve contenere l'intestazione del soggetto richiedente e/o del preposto in possesso dei requisiti per il settore merceologico oggetto dell'autorizzazione, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio nonché eventuali prescrizioni.

ART. 7 PRIORITA'

Come previsto dall'art. 11 – comma 6 e seg. della L.R. n. 37/99 fra le domande di autorizzazione relative alla media struttura hanno priorità quelle intese alla concentrazione di preesistenti esercizi nel rispetto dei caratteri dimensionali di cui all'art. 7 – comma 1 – lett. b) della legge regionale stessa. Contestualmente al rilascio della nuova autorizzazione, il comune revoca i titoli autorizzativi dei precedenti esercizi.

ART. 8 VISIONE ATTI

Il Comune garantisce ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, la partecipazione del soggetto interessato al procedimento consentendo al medesimo la visione in ogni momento della pratica inerente alla domanda nonché della sua partecipazione ad eventuali riunioni operative inerenti la medesima.

ART. 9 SANZIONI

L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita senza la preventiva autorizzazione comunale è sanzionata ai sensi di quanto previsto dall'art. 22, commi 1 e 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con una sanzione a favore del comune da L. 5.000.000 a L. 30.000.000 e comporta l'immediata chiusura dell'esercizio.

Al fine di cui al precedente comma l'organo di polizia che rileva l'inflazione invia rapporto al Dirigente o funzionario competente che prevede all'adozione dell'Ordinanza di chiusura, che viene notificata ed eseguita dalla medesima Autorità amministrativa.

ART. 10 NORME FINALI

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle norme contenute nel D.Lgs. 31.03.1998, n. 114 e alla L.R. 09.08.1999, n. 37.